

COMMISSIONE GIUSTIZIA CAMERA DEI DEPUTATI

Proposte di legge G. 3145 Bersani, C.3872 Naccarato e C. 3986 Torrisi recanti disposizioni in tema di riciclaggio e impiego dei proventi di reato da parte dei concorrenti nel medesimo

(Modifiche agli artt. 648-bis e 648 ter del codice penale)

Audizione del Procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso

Testo proposte di legge

1. All'articolo 648-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse;

2. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse.

OSSERVAZIONI

1. Un primo rilievo, di carattere generale, riguarda la collocazione sistematica della norma in materia di riciclaggio.

L'inserimento degli artt.648 bis e 648 ter nel titolo tredicesimo del codice penale, concernente i delitti contro il patrimonio, deriva dalla scelta iniziale del legislatore di costruire tali fattispecie criminose sul modello del delitto di ricettazione.

In realtà, le ormai consolidate osservazioni di tipo criminologico dimostrano che le attività di riciclaggio e di reinvestimento incidono in misura sensibile sul sistema economico nel suo complesso, con specifico riguardo al settore finanziario, utilizzato dal crimine organizzato per l'allocazione più conveniente delle risorse patrimoniali illecitamente conseguite.

Del resto, il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che dà attuazione alla direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, contiene all'art. 2 un'ampia definizione di riciclaggio, che – anche se finalizzata alla materia disciplinata da quella specifica normativa- non può in qualche modo non influenzare anche le scelte del legislatore nel settore penale.

Non esiste però, com'è noto, nel catalogo dei beni-interesse considerati espressamente nella parte speciale del codice penale, il bene giuridico collegato all'integrità del sistema finanziario, per cui appare non agevole –nella riformulazione della disposizione in tema di riciclaggio- trovare per tale fattispecie un'autonoma collocazione. Si è quindi ipotizzata una integrazione del titolo ottavo del libro secondo del codice penale, relativo ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, includendo anche fattispecie di reato che si riferiscono all'incidenza sul sistema delle relazioni economiche derivante dalla circolazione di ricchezze di provenienza illecita.

2. Un secondo rilievo (anch'esso riferito alla formulazione complessiva della norma) riguarda l'opportunità di inserire in una medesima disposizione le fattispecie di riciclaggio e di reinvestimento che sono oggi disciplinate in modo separato dagli artt.648 bis e 648 ter.

Una più aggiornata rivisitazione della materia consente, peraltro, di affermare che il fenomeno del riciclaggio ricomprende la fase del placement ("piazzamento", "collocamento" dei proventi illeciti), del layering ("stratificazione", consistente in operazioni finanziarie finalizzate a separare i capitali illeciti dalla propria matrice) e dell'integration (consistente nell' "integrazione" dei proventi "ripuliti" nei circuiti dell'economia lecita, attraverso investimenti o l'esercizio di attività imprenditoriali).

Sembra dunque inutile (e foriero -com'è sino ad ora avvenuto nella pratica- di generare problemi di punibilità) separare le fattispecie, lasciando di conseguenza che la causa di esclusione della punibilità (venuta meno per l'autore del reato presupposto con il disegno di legge in questione) resti vigente nella fattispecie di cui all'art.648 ter c.p. per colui che abbia realizzato condotte ricomprese nella previsione di cui all'art.648 bis c.p.

Se il riciclaggio consiste (alternativamente o cumulativamente) in una pluralità di condotte, chi realizzi anche una soltanto di esse è da considerare comunque autore di quel delitto: ciò agevola ovviamente la comprensione di fenomeni complessi, come quelli che coinvolgono una pluralità di soggetti di volta in volta impiegati nella sostituzione o nell'investimento di disponibilità finanziarie nell'ambito di organizzazioni criminali ove i ruoli dei soggetti che operano in quel campo appaiono mutevoli a seconda delle contingenti necessità.

3. La definizione del reato di riciclaggio contenuta nel citato art.2 del d. legislativo n.231/2007 non contempla alcuna esclusione per ciò che concerne l'autore dell'attività criminosa da cui provengono i beni che sono oggetto delle condotte ivi considerate.

Il testo dell'art.2 è, infatti, il seguente:

1. Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

2. Il riciclaggio e' considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

3. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

Anche sotto tale profilo, dunque, il richiamo al predetto testo normativo può essere utile nella costruzione di una fattispecie che contempli pure l'ipotesi dell'autoriciclaggio.

L'intento di temperare una troppo rigida applicazione della fattispecie dell'autoriciclaggio anche per ipotesi di scarsa offensività potrebbe essere perseguito attraverso la strada della selezione delle ipotesi delittuose da cui provengono profitti illeciti che lo stesso soggetto che ha realizzato il reato-presupposto si impegna a riciclare. In altri termini, selezionando le fattispecie delittuose nell'ambito delle attività della criminalità organizzata (e prevedendo magari esplicitamente anche l'ipotesi associativa –ex art.416 e 416 bis cod. pen. ovvero quella finalizzata al traffico di stupefacenti, al contrabbando o al traffico di rifiuti- per scongiurare ogni difficoltà interpretativa che pure si è spesso prospettata nella configurabilità del reato associativo come reato-fonte), sarebbe possibile predeterminare i delitti seriamente produttivi di proventi illeciti (riferibili, ad esempio, all'art.51 comma 3 bis codice di procedura penale), che vengono inseriti nel circuito dei mercati legali. In tal modo, tenuto conto del contesto criminale di riferimento, il denaro che proviene da quei determinati delitti sarebbe sempre da considerare come utilizzato per finalità speculative, ovvero per scopi correlati alla costante alimentazione dei circuiti malavitosi di origine.

4. Un'ulteriore riflessione merita l'auspicabile previsione di una norma analoga a quelle di cui all'art.73, comma 7, ed all'art.74, comma 7, d.p.r. n.309/1990, in tema di stupefacenti, che dispongono sensibili diminuzioni di pena per coloro che si sono efficacemente adoperati perché l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Introdurre una norma analoga significherebbe riconoscere davvero che le attività delittuose collegate al fenomeno del riciclaggio oggi vanno considerate come tra le più insidiose manifestazioni del crimine organizzato, da disarticolare con ogni mezzo giuridico (oltreché investigativo) che l'ordinamento mette oggi a disposizione.

Muovendo da tali premesse è possibile delineare la seguente formulazione della fattispecie incriminatrice unificata di riciclaggio, sistematicamente collocata nel codice penale

TESTO PROPOSTO dal PNA

Libro II DEI DELITTI IN PARTICOLARE

Titolo VIII – rinominato DEI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA (PUBBLICA), L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Aggiunta di un nuovo Capo IV

**DEI DELITTI CONTRO L'INFILTRAZIONE DI DENARO, BENI ED ALTRE UTILITÀ PROVENTO DI DELITTI IN
ATTIVITÀ ECONOMICHE E FINANZIARIE**

Art. 518 bis. Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai medesimi delitti è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Nei confronti della persona che ha commesso ovvero che ha concorso nel reato presupposto si applica la reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 5.000 a euro 100.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Le pene previste dai commi precedenti sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti e nell'individuazione di denaro, beni ed altre utilità proventi di attività delittuose".

Conseguentemente, ^{gli artt. 648 bis e} "l'articolo 648-ter è abrogato".
ons